



**Città di
Vigevano**

**REGOLAMENTO DELLA CONSULTA
PER LA PROMOZIONE DELLA
COESIONE SOCIALE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 7 aprile 2026

S O M M A R I O

Art. 1	Finalità	2
Art. 2	Funzioni	3
Art. 3	Composizione e Funzionamento	4
Art. 4	Adesione alla Consulta	5
Art. 5	Organi della Consulta	6
Art. 6	Assemblea	7
Art. 7	Consiglio Direttivo	9
Art. 8	Presidente e Vicepresidente	10
Art. 9	Accesso alle informazioni	11
Art. 10	Pubblicità delle sedute	12
Art. 11	Seduta dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo in videoconferenza	13
Art. 12	Supporto alla Consulta	14
Art. 13	Gratuità delle Cariche	15
Art. 14	Documentazione e Attività connesse	16
Art. 15	Entrata in vigore	17

ART. 1

FINALITÀ

- 1.** Il presente regolamento disciplina l'istituzione, la composizione e il funzionamento della Consulta per la Promozione della Coesione Sociale, in conformità alle previsioni dell'art. 32, Titolo V, Capo I, dello Statuto comunale, riguardante gli istituti di partecipazione politica.
- 2.** La Consulta viene istituita per promuovere e favorire l'espressione e la discussione di esigenze sociali, consentendo la formulazione di proposte organiche e la creazione di reti di dialogo con i soggetti rappresentativi di interessi di rilievo sociale sul territorio.
- 3.** La Consulta per la Promozione della Coesione Sociale è organismo di partecipazione del mondo associativo all'azione dell'Amministrazione Comunale.
- 4.** la Consulta per la Promozione della Coesione Sociale si propone i seguenti scopi:
 - a)** sviluppare legami di solidarietà, favorendo comportamenti e legami di affinità e solidarietà tra individui e comunità;
 - b)** favorire equità e pari opportunità per tutti i cittadini, indipendentemente dalla disabilità, povertà o altre differenze;
 - c)** incrementare l'interazione sistematica tra le diverse componenti sociali;
 - d)** creare un senso di appartenenza a una collettività e a un territorio.
- 5.** per il conseguimento dei suoi fini, la Consulta per la Promozione della Coesione Sociale si coordina con le altre istituzioni e gli altri enti presenti e operanti sul territorio del Comune. A tal fine incontra, al proprio insediamento e periodicamente, il Sindaco, gli Assessori e le Commissioni consiliari competenti per materia.

ART. 2

FUNZIONI

1. la Consulta per la Promozione della Coesione Sociale svolge funzioni consultive, istruttorie, referenti, di ricerca, di studio e propositive sulle materie di competenza degli Organi di Governo del Comune di Vigevano.
2. in caso di predisposizione di atti di indirizzo di interesse sociale, nonché per l'adozione di provvedimenti riguardanti la costituzione di servizi sul territorio, il Consiglio Comunale, per il tramite delle competenti Commissioni consiliari, acquisisce il preventivo parere, non vincolante, della Consulta. A tal fine, almeno quindici giorni prima della relativa seduta di trattazione, viene inviata al Presidente la documentazione necessaria per esprimersi, mediante deliberazione del Consiglio Direttivo. Tale termine non è perentorio.
3. nelle ipotesi di cui al comma 2, il Consiglio Comunale, in sede di deliberazione, deve dare atto dell'acquisizione del parere, motivando l'adesione, il mancato o parziale recepimento, con modifiche e/o prescrizioni rispetto al medesimo.
4. il Presidente della Consulta può inviare agli organi dell'Amministrazione pareri, richieste di informazioni, osservazioni e/o proposte su provvedimenti in corso di adozione rientranti nell'ambito di interesse. Gli organi interpellati devono darvi adeguato riscontro, secondo tempi congrui all'oggetto, all'attività amministrativa e allo svolgimento delle funzioni della Consulta.
5. può, altresì, proporre di organizzare convegni e seminari d'intesa con l'Amministrazione.

ART. 3
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. la Consulta per la Promozione della Coesione Sociale è composta dai seguenti membri di diritto:
- a) il Sindaco o un suo delegato;
 - b) un rappresentante del Lions Club Vigevano Colonne, quale primo promotore del progetto;
 - c) almeno un dirigente scolastico – in rappresentanza istituzioni scolastiche;
 - d) almeno un rappresentante delle Società sportive;
 - e) almeno un rappresentante del mondo del volontariato;
 - f) almeno un rappresentante di tutto il mondo religioso;
 - g) due consiglieri di maggioranza;
 - h) un consigliere di minoranza;

e dai seguenti membri ammessi su domanda:

- i) rappresentanti delle associazioni, dei gruppi e dei club di servizio operanti su temi attinenti. Tali soggetti devono essere presenti ed operanti nella città di Vigevano.

ART. 4

ADESIONE ALLA CONSULTA

L'Amministrazione Comunale si impegna a diffondere periodicamente la più ampia comunicazione pubblica sulla possibilità di aderire alla Consulta. La Consulta stessa può attivare azioni informative per promuovere l'adesione di altre Associazioni, Enti od organismi comunque rappresentativi degli interessi della collettività.

Per aderire alla Consulta le Associazioni/Enti interessati presentano richiesta al Comune di Vigevano. Entro 30 giorni dalla ricezione la domanda viene trasmessa al Consiglio direttivo della Consulta, appositamente convocato, per un parere. Nella prima riunione dell'Assemblea della Consulta per la Promozione della Coesione Sociale verrà definitivamente votato a maggioranza l'accoglimento o l'eventuale motivato diniego.

Le Associazioni/Enti partecipano alla Consulta nella persona del loro rappresentante legale o suo delegato.

La delega deve essere scritta.

Chiunque aderisca alla Consulta può in qualsiasi momento notificare la volontà di recedere dal novero dei partecipanti; tale recesso ha efficacia dal momento in cui il Presidente riceve la notifica scritta della volontà del recesso, fermo restando che l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive da parte del Rappresentante legale e suo delegato comporta la decadenza da membro della Consulta.

Il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, comunica formalmente al richiedente l'accettazione dell'ammissione da parte dell'Assemblea; comunica, altresì, l'eventuale rifiuto o la richiesta di ulteriore documentazione: in questi due ultimi casi ne motiva le ragioni.

Qualora un'Associazione o un organismo perda i requisiti necessari per l'ammissione alla Consulta, questa è tenuta a darne comunicazione al Presidente della Consulta.

L'eventuale decisione di esclusione verrà valutata dal Presidente e dal Consiglio direttivo.

L'esito della valutazione sarà comunicato all'Assemblea.

All'atto dell'adesione, gli aderenti dichiarano di accettarne le norme e i principi che regolano la Consulta.

ART. 5
ORGANI DELLA CONSULTA

Sono organi della Consulta:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vicepresidente

ART. 6

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea in prima adunanza è convocata dal Sindaco o da un suo Delegato entro 30 (trenta) giorni dalla data di emanazione del Provvedimento di Costituzione con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente; successivamente è convocata dal Presidente.

L'Assemblea è regolarmente costituita quando, in prima convocazione, è presente la maggioranza dei componenti oppure, in seconda convocazione, sono presenti almeno un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza relativa (la metà più uno dei voti). Gli astenuti sono conteggiati nel quorum costitutivo, ma non nel quorum deliberativo. Ogni soggetto partecipante ha diritto al voto con le modalità espresse di seguito.

Le votazioni sono effettuate per alzata di mano: nel caso in cui si tratti di votazioni con finalità di elezione o che riguardino persone, le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.

Ogni partecipante all'Assemblea può delegare un altro partecipante a presenziare ed esercitare il diritto di voto. Ogni delegato non può essere portatore di più di due deleghe.

Un componente dell'Assemblea funge da Segretario e cura la redazione del verbale di seduta, che verrà sottoscritto dal Presidente ed inviato, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai membri dell'Assemblea.

I pareri comunque espressi dalla maggioranza dei partecipanti all'assemblea verranno inviati agli assessori competenti.

L'Assemblea della Consulta è convocata almeno due volte l'anno.

La stessa Consulta può elaborare e sottoporre all'Amministrazione proposte progettuali sperimentali da essa elaborate.

L'Assemblea della Consulta:

- è convocata dal Presidente a mezzo lettera e/o posta elettronica, ma in modo tale da poter dimostrare l'avvenuta ricezione dell'avviso da parte del destinatario, contenente ordine del giorno, data, ora e luogo. La convocazione dovrà essere spedita almeno 5 giorni prima del giorno fissato.
- delibera le sue decisioni con i 50% più uno dei voti validi, con la precisazione di cui sopra in tema di conteggio degli astenuti;

- nomina il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo in un numero non superiore a 10;
- elegge a maggioranza assoluta il Presidente e il Vicepresidente (eletto tra i Consiglieri di cui sopra), nella prima riunione utile;
- articola le sue attività anche attraverso Commissioni/Tavoli/Gruppi di lavoro, secondo criteri di organizzazione propri e di cui in precedenza;
- può richiedere che proposte e pareri avanzati agli organismi e/o uffici comunali vengano acquisiti ed esaminati entro 60 giorni.

Il Presidente dell'Assemblea:

- convoca e dirige l'assemblea, è punto di riferimento per gli Assessori e per i componenti la Consulta; in caso di assenza del Presidente presiede il/la Vicepresidente;
- nomina il Segretario tra i membri dell'Assemblea.

Le cariche all'interno della Consulta (Assemblea e Consiglio Direttivo) vengono rinnovate ogni 4 anni indipendentemente dal mandato elettorale, per assicurare la continuità dell'attività e sono rieleggibili.

ART. 7

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un membro con funzioni di Segretario. Esso viene convocato, anche via posta elettronica ma in modo tale da poter dimostrare l'avvenuta ricezione dell'avviso da parte del destinatario, dal Presidente almeno 4 volte all'anno, e comunque ogni qualvolta venga ritenuto necessario.

Il Consiglio Direttivo è organo deputato, in via ordinaria, a svolgere materialmente l'attività della Consulta in tema di espressione di pareri, proposte, controllo, gestione delle Commissioni/Tavoli/gruppi, avendo il potere/dovere di chiedere all'Assemblea della Consulta l'esercizio di tale attività in caso di temi particolarmente rilevanti.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie decisioni, a seduta valida essendo presente la metà più uno di componenti, tra cui il Presidente (o il Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del Presidente), a maggioranza.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

ART. 8

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente:
 - a) Rappresenta la Consulta nelle sedi istituzionali. Può nominare delegati per il disbrigo di specifici compiti;
 - b) Svolge funzioni di coordinamento generale delle attività della Consulta e ha facoltà di convocare specifiche Commissioni/Tavoli/Gruppi utili alla trattazione di specifici argomenti e ambiti;
 - c) Convoca l'Assemblea e la presiede;
2. La carica di Presidente è incompatibile con altre cariche pubbliche.
3. Il Presidente e il Vicepresidente della Consulta durano in carica 4 anni e alla scadenza possono essere rieletti;
4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;
5. l'Assemblea può sfiduciare il Presidente e/o il Vicepresidente con mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti e votata a maggioranza assoluta;
6. in caso di dimissione o sfiducia del Presidente e/o Vicepresidente l'Assemblea è convocata con ordine del giorno monotematico per la rielezione entro il termine di sessanta giorni.
7. Qualora decadessero entrambe le cariche di Presidente e Vice Presidente, l'esercizio della funzione di presidenza competerà al componente più anziano del Consiglio Direttivo fino alla elezione, da parte dell'Assemblea, delle nuove cariche.

ART. 9

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Tutti i componenti delle Consulte, nell'esercizio delle proprie funzioni hanno diritto di accesso, mediante visione, agli atti amministrativi e di richiederne copia nelle forme e con le modalità della normativa vigente in materia di diritto d'accesso.

ART. 10
PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute dell'Assemblea della Consulta Comunale sono pubbliche e pubblicizzate nelle forme opportune:
2. il pubblico può prendere parte alla discussione previo consenso del Presidente, ma senza diritto di voto.

ART. 11
SEDUTA DELL'ASSEMBLEA GENERALE
E
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN VIDEOCONFERENZA

1. Il Presidente della Consulta, al fine di agevolare la massima partecipazione dei componenti alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, può convocare le sedute prevedendone lo svolgimento mediante videoconferenza da remoto.
2. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la possibilità, se necessario, di visionare e condividere tra i partecipanti la documentazione relativa agli argomenti in discussione.

ART. 12
SUPPORTO ALLA CONSULTA

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione della Consulta una sede per le riunioni e il supporto per l'espletamento delle attività della segreteria esecutiva, oltre a una minima dotazione economica necessaria a garantirne l'effettivo funzionamento.

ART. 13
GRATUITÀ DELLE CARICHE

I Membri della Consulta nell'esercizio delle loro funzioni non hanno diritto ad alcun compenso né indennità o rimborso spese o remunerazioni di alcun tipo.

ART. 14
DOCUMENTAZIONE
E
ATTIVITÀ CONNESSE

La Consulta intrattiene rapporti organici con Enti e Istituzioni, territoriali ed extraterritoriali sui temi in questione e in particolare con le Consulte, gli Enti e le Organizzazioni attive in Italia, al fine di scambiare proficuamente progetti e attività, anche con visite territoriali specifiche.

La Consulta sostiene, nelle opportune sedi, proposte legislative per il miglioramento delle normative sulla Coesione Sociale.

ART. 15
ENTRATA IN VIGORE

Questo regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della delibera di approvazione.

Entro trenta giorni da tale data, il Comune di Vigevano darà notizia pubblica della possibilità, per le associazioni aventi diritto, di aderire alla Consulta.